



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all'autonomia didattica

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
della regione Emilia-Romagna

Ai Dirigenti Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

p.c. Alle Associazioni professionali, Enti e soggetti
proponenti attività di formazione

Alle Organizzazioni Sindacali regionali
del personale della scuola

Oggetto: modalità e scadenza per il riconoscimento delle iniziative di formazione per il personale della scuola, presentate da Enti e associazioni. Direttiva MIUR 90/2003. Criteri applicativi regionali. Scadenza 31 maggio 2012.

Nel fissare al 31 maggio 2012 il termine per l'acquisizione delle istanze di Enti e Associazioni per il riconoscimento a livello provinciale dei corsi di aggiornamento si riepilogano le norme vigenti in materia di autorizzazione o riconoscimento di iniziative di formazione per il personale della scuola, anche in relazione agli effetti giuridici che tali riconoscimenti possono comportare.

L'intera materia è regolata dal CCNL 2006-2009 (Capo VI, La formazione – art 67), mentre il caso specifico dei riconoscimenti di Enti (a livello nazionale) e di corsi (a livello nazionale e locale) è tuttora regolamentato dalla Direttiva 90/2003.

A) Attività promosse da Enti riconosciuti a livello nazionale

Va ricordato che esiste un ELENCO NAZIONALE (rintracciabile sul sito del MIUR www.istruzione.it) di Enti e Associazioni accreditate e qualificate (ivi comprese le loro sedi periferiche regolarmente registrate), i cui corsi sono automaticamente riconosciuti e non necessitano di ulteriori autorizzazioni a livello regionale o provinciali. E' possibile per Enti non iscritti negli elenchi nazionali esperire la procedura di iscrizione (istanza al MIUR entro il 30 settembre di ogni anno) per cui si rimanda alle indicazioni contenute nella Direttiva 90/2003. Compito dell'USR è di vigilare circa il permanere dei requisiti che stanno alla base del riconoscimento nazionale, tramite incarichi ispettivi. Gli enti possono segnalare le loro attività trimestralmente in apposito spazio informativo ministeriale. Anche le iniziative formative promosse direttamente da Università, IRRE, Amministrazione scolastica (MIUR, USR, UT, scuole e loro reti, ambasciate ed altri ministeri) sono automaticamente riconosciute come attività valide ai fini della formazione del personale della scuola. Comportano lo stesso riconoscimento anche le attività promosse dagli organismi di cui sopra, in collaborazione con altri enti ed istituzioni (es. Enti locali) anche non appartenenti agli elenchi nazionali. Non è tuttavia sufficiente il semplice "patrocinio" o

Dirigente: Giancarlo Cerini Tel. 051/3785251 e-mail: giancarlo.cerini@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it Sito web: www.istruzione.it



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all'autonomia didattica

l'adesione, ecc. in quanto l'attività deve risultare co-promossa e comportare la responsabilità diretta dell'istituzione pubblica avente titolo. Il suggerimento è di fare scaturire il partenariato da convenzioni, intese, protocolli, accordi comunque formalizzati.

B) Attività promosse da Enti NON riconosciuti a livello nazionale

La normativa prevede che anche gli Enti o le Associazioni non riconosciute a livello nazionale, possano aspirare e veder riconosciute, di volta in volta, le loro iniziative come attività di formazione. A tal fine è necessario presentare apposita istanza al MIUR (se l'iniziativa è di dimensione nazionale) ed all'UT della provincia in cui si svolgerà l'iniziativa (se la stessa è di carattere provinciale o interprovinciale, comunque entro l'ambito regionale). L'USR ha delegato agli UT tale compito autorizzativo. E' bene segnalare tale procedura agli Enti interessati.

In relazione alla scadenza prevista dalla Direttiva 90/2003, cioè il 30 marzo di ogni anno, la stessa deve intendersi perentoria e vincolante per le istanze da presentare a livello nazionale, stante la complessità delle procedure.

A livello provinciale si conviene che il termine sia fissato da ogni UT in base alle esigenze di ogni singolo ufficio (si suggerisce comunque la data del 30 maggio 2012), con la avvertenza che l'elenco dei corsi riconosciuti dall'Amministrazione scolastica sia formalizzato e portato a conoscenza delle scuole entro il 1° settembre 2012 (in modo da arricchire il quadro delle offerte che possono andare a comporre il Piano di aggiornamento di ogni scuola). Le procedure da seguire sono ben precisate nella normativa di carattere nazionale, che comunque si riallega.

C) Effetti dei riconoscimenti

Le attività riconosciute (a livello nazionale e a livello provinciale) possono usufruire dei "vantaggi" previsti dalle norme contrattuali e di legge. In particolare:

- la partecipazione del personale alle iniziative può essere autorizzata dai dirigenti scolastici anche con esonero dal servizio e sostituzione, quando prevista dalle norme;

- inoltre, la certificazione rilasciata al termine delle attività (con precisazione degli estremi autorizzativi, della durata effettiva, dei contenuti affrontati) può dar titolo ad eventuali riconoscimenti deliberati dai competenti organi collegiali della scuola (incentivazione, preferenza per affidamento incarichi, ecc.).

Non è – al momento prevista – la spendibilità delle certificazioni ottenute ai fini dell'arricchimento del curriculum o della carriera, anche se è buona prassi documentare le attività formative frequentate, nell'ambito di un proprio portfolio professionale.

E' anche utile chiarire che iniziative patrocinate dalla stessa USR o dagli UT, o convegni di studio promossi da vari soggetti ed Enti, di per sé validi sul piano culturale e scientifico, non sono equiparabili ad attività di formazione, se non siano state seguite le procedure sopra descritte.

